



CITTÀ DI SIRACUSA
SETTORE “PIANIFICAZIONE ED EDILIZIA PRIVATA”
*** Ufficio Decoro Urbano ***

REGOLAMENTO

PER LA TUTELA DEL DECORO URBANO E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Redatto da Giuseppe PRESTIFILIPPO

Il Funzionario Responsabile
Giuseppe PRESTIFILIPPO

Il Dirigente del Settore
ing. Emanuele FORTUNATO

L'Assessore All'Urbanistica e al Decoro Urbano
Prof. Paolo GIAN SIRACUSA

INDICE

Premessa	pag. 3
Art. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 4
Art. 2 OBIETTIVI DI QUALITA'	pag. 4
Art. 3 COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO URBANO	pag. 5
Art. 4 FRUIBILITA' URBANA E PUBBLICO TRANSITO	pag. 6
Art. 5 DISCIPLINA DEL VERDE E INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE PUBBLICHE	pag. 6
Art. 6 DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO	pag. 7
Art. 7 OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI	pag. 8
Art. 8 ELEMENTI DI ARREDO URBANO E INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI	pag.10
Art. 9 INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI	pag.14
Art. 10 TOPONOMASTICA E SEGNALETICA	pag.15
Art. 11 DECORO DEI FABBRICATI E DELLE AREE ATTIGUE	pag. 16
Art. 12 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO IN ESTERNO	pag. 16
Art. 13 APPARECCHI DI RICEZIONE DEL SEGNALE RADIOTELEVISIVO TERRESTRE E SATELLITARE E IMPIANTI TECNOLOGICI	pag. 18
Art. 14 CANTIERI EDILI E ATTIVITA' DI TRASPORTO MATERIALI	pag. 19
Art. 15 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI	pag. 19
Art. 16 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO	pag. 20
Art. 17 CONDUZIONE DI ANIMALI	pag. 20
Art. 18 AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLE NIDIFICAZIONE E DELLA SOSTA DEI COLOMBI URBANI	pag. 20
Art. 19 COSTA E FASCIA DI MARE	pag. 21
Art. 20 CONTRIBUTI PER IL DECORO URBANO	pag. 22
Art. 21 VIGILANZA	pag. 22
Art. 22 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO	pag. 23
Art. 23 SANZIONI	pag. 23
Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI	pag. 25

PREMESSA

Siracusa, la dignità formale del luogo dell'identità collettiva

Dopo alcuni mesi di riflessione sulla prima stesura, nasce la bozza definitiva del Regolamento del Decoro Urbano che dopo avere raccolto i pareri della collettività, affidiamo al Consiglio Comunale, affinché possa essere emendata e integrata nel rispetto delle esigenze della nostra città.

La bozza condivisa con tutti gli attori sociali che hanno accolto il nostro appello, mette insieme elementi della normativa nazionale, spunti suggeriti dalle applicazioni effettuate da altri enti locali e norme già adottate, in vari ambiti dalla nostra amministrazione .

L'insieme ottenuto è un piccolo codice in difesa della bellezza urbana che, opportunamente applicato, potrà restituire a Siracusa la dignità formale che le appartiene. Come tutte le regole della civile convivenza, anche questo strumento , senza la condivisione dei cittadini potrebbe rimanere lettera morta. Per tale ragione lo abbiamo portato nelle Scuole, lo abbiamo sottoposto all'attenzione delle Associazioni di Categoria, degli Albi Professionali e di tutte quelle organizzazioni civili che spontaneamente hanno dato un concreto contributo per la stesura del testo definitivo.

Consapevoli del fatto che la partecipazione è il primo stadio della convivenza civile , confidiamo nella collaborazione e nel sostegno che tutti i cittadini vorranno dare all'attuazione del progetto. Alla fine del percorso possiamo dire che, tutti insieme, abbiamo gettato le basi per il miglioramento dell'immagine e delle funzioni della nostra città.

Ringraziamo il Presidente del consiglio Comunale, la Giunta Municipale, i Consiglieri Comunali, per il contributo che vorranno dare alla stesura definitiva e all'approvazione di questa bozza condivisa

Siracusa 21 marzo 2014

L'Assessore all'Urbanistica e al Decoro Urbano
Paolo GIAN SIRACUSA

Il Sindaco
Giancarlo GAROZZO

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell'ordinamento e delle norme di legge, l'insieme delle misure volte ad assicurare la tutela del decoro e dell'igiene dell'ambiente urbano della Città di Siracusa e, prevenendo gli illeciti che possano arrecare danni alle cose o pregiudizi alle persone, e regolando il comportamento e le attività dei cittadini al fine di tutelare la libera e piena fruibilità degli spazi pubblici, il corretto utilizzo del suolo pubblico e dei beni comuni.
2. Il presente regolamento preserva altresì l'immagine storico-culturale di "Città d'Arte", promuovendo la partecipazione diretta dei cittadini e delle associazioni nel rispetto del principio della sussidiarietà.
3. Il regolamento si applica a tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle aree pubbliche - o comunque soggette a servitù di uso pubblico - e, nel rispetto dei corrispondenti diritti, alle aree di proprietà privata ma comunque sottoposte alla pubblica vista.
4. A tal fine e per una migliore attuazione dello stesso, l'Amministrazione Comunale s'impegna a promuovere e far attuare il Regolamento anche attraverso appositi incontri rivolti ai cittadini per dare notizie ed informazioni in merito ai contenuti.

Art. 2 - OBIETTIVI DI QUALITA'

1. L'Amministrazione comunale persegue direttamente il fine pubblico di tutelare e rendere qualitativamente migliore l'immagine della città, preservandola da fenomeni di degrado, sia ambientali che sociali, attraverso anche la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana degli spazi pubblici o di uso pubblico, che contemplano, tra gli altri:
 - a)** L'acquisto di elementi integrati di arredo urbano (fioriere, fontane, panchine, rastrelliere portabiciclette, cestini portarifiuti etc.) e relativa manutenzione;
 - b)** la pulitura, il ripristino e la sostituzione dei manufatti imbrattati o danneggiati da soggetti terzi.
2. L'Amministrazione comunale persegue il fine comune di garantire un'immagine complessivamente ordinata e decorosa di tutta la città anche attraverso la partecipazione e la collaborazione attiva dei proprietari, dei titolari di diritto reale o di personale godimento, nonché degli amministratori delle aree di uso comune di immobili e/o delle aree prospicienti le pubbliche vie, che sono pertanto invitati a conseguire i seguenti obiettivi di qualità per il decoro urbano nell'interesse collettivo:
 - a)** trattamento delle superfici degli edifici prospettanti la pubblica via, ripetutamente oggetto di graffiti e/o imbrattamento da parte di terzi, anche mediante utilizzo di materiali trasparenti atti ad impedire il tracciamento delle scritte e favorirne la pulizia;
 - b)** messa in opera di sbarre/paletti lungo le strade di proprietà private che conducono alle aree agricole, al fine di prevenire il fenomeno di abbandono e deposito incontrollato di materiale di scarto e rifiuti;
 - c)** adeguamento degli impianti di condizionamento e di ricezione radiotelevisiva satellitare e terrestre a quanto prescritto negli artt. 12 e 13 del presente regolamento;

d) delimitazione degli spazi pubblici occupati da pubblici esercizi prospettanti su strade o piazze, con fioriere in materiale di pregio resistente agli agenti atmosferici e al ribaltamento, di colori omogenei ed uniformi, opportunamente abbellite con arbusti, perenni o stagionali, adeguatamente curate, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, delle normative in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e del regolamento di Settore;

e) scelta degli arredi esterni dei pubblici esercizi (tavoli, sedie, tende/ombrelloni, ombrelloni, dehors etc.) di tipologia e materiale omogeneo, e comunque in stile e colori coerenti con i caratteri architettonici del contesto edilizio. Nelle zone sottoposte a vincolo storico-paesaggistico, di cui al D.lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali" o comunque classificate "centri storici" dallo strumento urbanistico, sono vietati i manufatti di arredo urbano di scarsa qualità materiale ed estetica o di colori sgargianti, abbaglianti e/o riportanti scritte pubblicitarie diverse dalla titolarità dell'esercizio medesimo.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 lett. e - d) divengono vincolanti per i nuovi pubblici esercizi aperti dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento: in particolare, nelle aree sottoposte a vincoli di cui al D.lgs 42/2004 e all'interno dei centri storici, l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico viene rilasciata dal competente Settore Attività Produttive, previo parere del Settore Centro Storico per la sola Isola di Ortigia, e del Settore Pianificazione ed Edilizia Privata per il resto della Città, in merito alla coerenza dell'intervento con gli obiettivi del presente regolamento.
4. Colui che effettua la posa su suolo pubblico dei manufatti di cui al comma 2 lett. d), ancorché a mero scopo ornamentale, è altresì responsabile della loro costante manutenzione e pulizia, così come della relativa area data in concessione. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati. In caso di accertata inerzia da parte del soggetto responsabile, l'ente e/o società concessionaria del servizio di igiene urbana provvederà alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.
5. All'ora di chiusura del pubblico esercizio i tavoli, le sedie e gli ombrelloni facilmente amovibili devono essere ritirati all'interno del medesimo oppure ordinatamente accatastati ed addossati all'esterno dell'edificio, senza creare intralcio al pubblico passaggio. Tale obbligo non si applica ai manufatti pesanti e di grandi dimensioni.
6. Nel caso in cui i manufatti siano posti in coincidenza di attività stagionali, indipendentemente dalla natura della concessione dello spazio pubblico interessato, conclusa la stagione, dovranno essere rimossi dal suolo pubblico a cura di coloro che li hanno posizionati.

Art. 3 - COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO URBANO

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e/o regionali, nonché nei regolamenti comunali di igiene e di smaltimento rifiuti, a tutti i soggetti frequentatori di luoghi pubblici è fatto divieto di:
 - a)** imbrattare la pavimentazione di strade e piazze, l'arredo urbano, gli edifici pubblici e privati, le statue, i manufatti o la segnaletica, nonché i veicoli pubblici con scritte, disegni, graffiti o segni grafici di qualsiasi tipo, colore e dimensione, nonché danneggiarli e/o asportarli anche solo parzialmente;
 - b)** fare uso delle strutture, dei monumenti, degli arredi e degli elementi delle aree pubbliche in modo non conforme alla loro natura e destinazione;

- c)** immergere all'interno di pozzetti, caditoie, fontane, vasche e simili, e gettare o abbandonare qualsiasi tipo di oggetto (carte, bottiglie, involucri, mozziconi di sigarette, chewingum etc.) sul suolo pubblico;
 - d)** calpestare o comunque danneggiare la flora ed essere di molestia alla fauna.
- 2. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 94/2009 è fatto divieto vendere bombolette spray con vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni.

Art. 4 - FRUIBILITA' URBANA E PUBBLICO TRANSITO

- 1. Per garantire le condizioni di fruibilità pubblica della città in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, è fatto divieto di:
 - a)** collocare su finestre, balconi e similari vasi o altri oggetti non idoneamente ancorati o fissati con sistemi atti ad impedirne la caduta o il versamento delle acque da annaffiamento;
 - b)** appoggiare e legare velocipedi e/o cicli e motocicli alle barriere di protezione dei monumenti o altri elementi di arredo urbano o alla segnaletica e agli impianti stradali, o a qualsiasi altro elemento fisso sul suolo pubblico tale da recare intralcio alla circolazione pedonale e carrabile;
 - c)** sollevare ed aprire, anche parzialmente, caditoie, chiusini, botole, pozzi, cisterne le cui sponde o bocche non siano munite di idonei parapetti di chiusura o protezione atti a garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

Art. 5 DISCIPLINA DEL VERDE E INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE PUBBLICHE

5.1 Aree verdi.

- 1. Le aree verdi pubbliche o di uso pubblico devono essere mantenute in opportuno stato di manutenzione, pulizia e decoro da parte dell'Ente proprietario o gestore.
- 2. Compatibilmente con l'estensione e la funzione dell'area, i giardini pubblici e di uso pubblico devono essere resi accessibili e funzionali mediante l'installazione di attrezzature e impianti, quali impianto di illuminazione, impianto di irrigazione, panchine, fontanelle, rastrelliere per biciclette, cestini porta rifiuti, giochi per bimbi, servizi igienici, spazi riservati per gli animali e altre attrezzature di uso pubblico. Le aree gioco per i bimbi dovranno essere possibilmente attrezzate con fontanelle erogatrici di acqua potabile, panchine e rastrelliere per biciclette di ridotte dimensioni, cestini porta rifiuti collocati a minore altezza da terra. In tali aree, per ragioni igieniche, non sarà consentito accompagnare animali. Tale tipo di installazioni, come le nuove realizzazioni di aree a verde pubblico attrezzate, ricadenti all'interno del territorio comunale, sono soggette al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore con esclusione degli interventi previsti di ordinaria manutenzione sugli arredi esistenti.
- 3. Nelle aree verdi pubbliche è consentito l'abbattimento di individui arborei per ragioni di pubblica incolumità, cattive condizioni fito-sanitarie o conclusione del ciclo vitale, o quando l'apparato radicale sia causa di danno grave o dissesti di pavimentazioni o opere murarie, previa istruttoria tecnica certificata dall'ufficio competente in materia di gestione del verde pubblico. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti con almeno uguale numero di nuovi individui arborei di specie preferibilmente autoctone o appartenenti alla flora tipica locale, da

reimpiantare anche in posizione diversa dall'originale. Tali interventi, sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore.

5.2 Aree scoperte pubbliche.

1. Nelle aree pubbliche (piazze, strade, viali) è consentita la piantumazione di alberature preferibilmente di specie autoctone o appartenenti alla flora tipica locale. Tale tipo di interventi sono comunque soggetti al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore. In caso di opere di nuova pavimentazione di marciapiedi, o interventi di sistemazione stradale, andranno adottati tutti gli accorgimenti per la tutela delle alberature, garantendo che al piede dell'albero rimanga una zona di rispetto non pavimentata, e comunque filtrante, di almeno 0,60 mt. raggio e comunque nel rispetto del regolamento di settore.
2. Le alberature lungo i percorsi viari e pedonali dovranno essere mantenute in buono stato e reimpiantati gli individui arborei mancanti, provvedendo alla ricomposizione dei filari con individui arborei della medesima specie, ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie.
3. Per ragioni di pubblica incolumità è consentito l'abbattimento urgente di individui arborei in cattive condizioni fito-sanitarie, provvedendo al successivo reimpianto di alberi della medesima specie o, in caso di specie non autoctone, con altre di specie caratteristica locale ad eccezione dei casi documentati di incompatibilità fito-sanitarie o di giardini storici.

Art. 6 - DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO

1. Le strade, le piazze, i percorsi pubblici o di uso pubblico devono essere pavimentate con materiali idonei, tali da garantire il corretto transito dei veicoli e la percorribilità pedonale, e devono essere sagomate in modo da favorire il regolare deflusso e convogliamento delle acque meteoriche, evitando possibili ristagni.
2. In caso di rifacimento di pavimentazioni o di creazione di nuovi marciapiedi, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche: materiali da utilizzare dovranno prioritariamente essere scelti tra i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato.
3. E' vietata la copertura di pavimentazioni stradali tradizionali o marciapiedi con manti cementizi o conglomerati bituminosi. E' altresì obbligatoria la corretta manutenzione di quanto esistente, la sostituzione con materiale analogo o l'eventuale rifacimento utilizzando i materiali connotativi dell'ambito urbano storicamente consolidato.
4. In caso di interventi di manutenzione o nuova posa di rete di sotto servizi, la pavimentazione dovrà essere ripristinata alle condizioni originarie dall'esecutore dei lavori. I punti di accesso, le camere d'ispezione e le tombature dovranno adeguatamente inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione. Le aziende erogatrici di pubblici servizi, prima dell'esecuzione dei lavori, dovranno ottenere concessione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico.
5. Le linee aeree e le palificazioni di supporto, la segnaletica stradale e le indicazioni pubblicitarie non devono costituire limitazioni alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici, né disturbo visivo di edifici monumentali.

Art. 7 - OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI

7.1 Norme generali.

1. Tutte le occupazioni realizzate sui marciapiedi o spazi pedonali (fioriere, espositori, cavalletti amovibili, ecc...) dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo sempre una larghezza minima di percorso di almeno mt.1,20.
2. L'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico potrà avvenire solo dopo il rilascio, da parte del Dirigente competente, della concessione di occupazione del suolo pubblico, nelle forme e nei modi stabiliti dall'apposito Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
3. Il costo sostenuto dai gestori delle attività economiche per gli arredi ed abbellimenti apportati alle strutture di svolgimento delle attività stesse, rispondenti alle prescrizioni indicate nel presenteregolamento, potrà, a specifica richiesta debitamente documentata, dare diritto all'applicazione di apposita riduzione della T.O.S.A.P..
Le modalità di presentazione della richiesta, la documentazione da allegare e la misura di detta riduzione, saranno disciplinate dal regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

7.2 Attrezzature esterne di carattere precario, arredi di pertinenza di esercizi commerciali

1. Le attrezzature esterne di carattere precario e gli arredi di pertinenza di esercizi commerciali (se autorizzati), collocati su suolo pubblico o di uso pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, in quanto mantenibili in sito sino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico. Tali elementi dovranno possedere requisiti di agevole asportabilità; nessun elemento, di norma, potrà essere infisso nella pavimentazione anche per mezzo di appositi innesti, salvo specifica autorizzazione supportata da documentazione tecnica.

7.3 Strutture temporanee (palchi, gazebi, tensostrutture)

1. L'occupazione di piazze e slarghi con strutture temporanee quali palchi, gazebo o tensostrutture è concedibile in occasione di manifestazioni, regolarmente autorizzate, a carattere pubblico, dove ciò non sia in contrasto con la tutela di edifici e cose di interesse culturale e ambientale, e dove non costituisca pregiudizio per la sicurezza della viabilità meccanizzata o barriera architettonica per quella pedonale. Dovranno comunque essere rispettate le norme di igiene atte a proteggere le pavimentazioni del centro storico da irrimediabili deterioramenti per versamenti di residui e rifiuti conseguenti allo svolgimento delle varie iniziative.

7.4 Arredi di bar ed esercizi di ristorazione.

1. Nelle piazze e nelle zone pedonali e lungo i percorsi pedonali quali marciapiedi e portici è ammessa l'occupazione di suolo con arredi di bar ed esercizi di

ristorazione. Le occupazioni con arredi di pubblici esercizi dovranno essere omogenee per superficie degli spazi e per caratteristiche dei materiali. L'occupazione dovrà avvenire secondo i criteri enunciati nel Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

2. Tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche formali:
 - i tavoli, le panche e le sedie dovranno essere realizzati in materiale naturale quale legno e vimini, o in metallo anche plastificato, poliuretano o polipropileno, utilizzando secondo le nuove tendenze in particolare per il design delle sedie;
 - gli ombrelloni dovranno avere struttura prevalentemente lignea e tenda parasole in tinta unita chiara (bianco, avorio o altre tinte a tonalità neutra). Non sarà ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulla tenda parasole e sugli ombrelloni;
 - l'uso di fioriere è consentito a delimitazione di arredi esterni (tavolini sedie, ombrelloni, ecc.) sempre che non sia di impedimento o di intralcio alla circolazione pedonale, e nel rispetto della normativa sulle barriere architettoniche e del Codice della Strada **e così come previsto dal Regolamento Comunale sull'occupazione di suolo pubblico (DEHORS)**. Le fioriere dovranno essere in cotto, effetto cotto, mosaico, legno, ferro o acciaio corten dovranno avere requisiti di asportabilità. Le stesse non dovranno occupare una superficie maggiore di mq.0,30. Il verde dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione.;
 - gli elementi riscaldatori da posizionare durante la stagione invernale dovranno essere omologati e a norma di legge, dovranno essere collocati entro lo spazio concesso per l'occupazione, e non dovranno intralciare o causare disturbo alla percorribilità pedonale.
 - nel territorio del centro storico (isola di Ortigia) l'ufficio competente che rilascia il parere di competenza, potrà esprimersi in deroga alle prescrizioni del presente articolo in occasione di presentazione di progetti di particolare qualità estetica.

7.5 Distributori di beni di consumo.

1. Non è consentita l'installazione di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo e occupare suolo pubblico con carrelli di supermercato o con altro tipo di merce ed oggetti. E' comunque vietata l'installazione di sportelli bancomat, **beni di consumo, prodotti farmaceutici e sigarette** o simili sulle facciate degli edifici vincolati e per quelli a cui il piano riconosce valore storico architettonico e testimoniale, se non opportunamente inseriti nel contesto forometrico esistente e comunque previo nulla osta della Soprintendenza per i BB.CC.AA. Negli altri edifici è vietata l'installazione a rilievo sulle facciate.

7.6 Elementi di recinzione nei luoghi di veduta

1. **Al fine di garantire il rapporto con il paesaggio marino, rurale e urbano da parte della cittadinanza, non è consentito l'istallazione di elementi fissi o mobili di recinzione nelle aree pubbliche o demaniali assegnate a privati con diritto di superficie, che impediscono la fruizione visiva del paesaggio.**

Art. 8 - ELEMENTI DI ARREDO URBANO E INTERVENTI DIVERSI O PER OPERE MINORI

8.1 Norme generali.

1. L'insieme degli oggetti e delle attrezzature correlati allo svolgimento delle attività urbane costituiscono il complesso di elementi che concorrono a definire l'immagine della città. La loro organizzazione dovrà sempre considerare il contesto urbano di riferimento e le caratteristiche architettoniche delle facciate in cui si andranno ad inserire, adottando come principio di base il conseguimento dell'unitarietà e omogeneità degli elementi, e il decoro complessivo dei luoghi. Gli interventi di arredo urbano, diversi o per opere minori interessanti spazi pubblici o di uso pubblico, spazi privati prospicienti luoghi pubblici, sono:
edicole, chioschi, pensiline e ogni altro elemento di tipo prefabbricato;
 - distintivi urbani, come monumenti, decorazioni, pitture murali e mosaici che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla formazione e riqualificazione del quadro urbano, arredo verde pubblico con fioriere e fontanelle;
 - impianti di segnaletica stradale non pubblicitaria, impianti per l'illuminazione esterna sia pubblica che privata, cabine telefoniche, parcometri, cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, transenne parapetonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi, cassette postali e ulteriori installazioni significative del quadro urbano;
 - *panche e cestini porta rifiuti;*
 - *volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione;*
 - *impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari);*
 - *antenne di emittenti radiotelevisive, paraboliche e di telefonia cellulare;*
 - *apparecchi di climatizzazione;*
 - *caldaie murali;*
 - *verande, balconi, ballatoi, stenditoi;*
2. Tutte le opere elencate nel presente paragrafo non devono alterare o turbare il quadro urbano o i lineamenti delle costruzioni entro le quali eventualmente si collochino, né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione e dovranno essere posizionate nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione.

8.2 Edicole, chioschi, pensiline, bacheche (strutture fisse).

1. L'installazione di edicole, chioschi, pensiline e bacheche è subordinata al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione. Gli interventi volti ad insediare edicole e chioschi sono inoltre soggetti alla stipula di contratto di concessione di occupazione del suolo, comprensiva dell'autorizzazione alla demolizione e ripristino dell'area, rilasciate dai competenti Dirigenti.
2. L'installazione di chioschi in aree a verde pubblico dovrà avvenire nel rispetto delle architetture vegetali e delle attrezzature esistenti, garantendo l'inserimento armonico e coordinato dal punto di vista paesaggistico.
3. I chioschi e le edicole dovranno essere di dimensioni minime funzionali allo svolgimento dell'attività; non è pertanto consentito realizzare manufatti che consentano al loro interno la sosta di persone, che non siano il gestore o gli

addetti. Non è inoltre concedibile la realizzazione di verande a chiusura di spazi per tavoli e sedie.

4. Le edicole, i chioschi con attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) e i chioschi di vendita di generi alimentari dovranno essere dotati, nel caso sia previsto l'allestimento esterno con tavoli e sedie per la sosta di persone, di uno o più servizi igienici di uso pubblico, nel rispetto delle disposizioni impartite dal locale Regolamento d'Igiene. In ogni caso la superficie massima di occupazione con chiosco non potrà superare i 30 mq. Le edicole di giornali non potranno superare i 15 mq. di superficie di vendita.
5. Il disegno e la tipologia delle edicole devono ben inserirsi nel contesto urbano; non devono essere di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale. In linea generale non è ammesso l'utilizzo di manufatti in alluminio anodizzato, utilizzando ferro, ghisa, rame, acciaio corten, legno. Per le bacheche è consentito l'inserimento di elementi decorativi.

8.3 Distintivi urbani come monumenti, decorazioni, pitture murali e mosaici, fioriere e vasi ornamentali.

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro conservativo (specificato nel successivo p.to 4) di interesse storico, sono subordinati al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme.
2. La nuova costruzione di monumenti ecc. è prevista nei parchi e nelle aree a verde pubblico e negli spazi urbani pubblici. Il disegno deve ben inserirsi nel contesto urbano e non devono essere di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale.
3. L'installazione di monumenti ecc. è subordinata al rilascio del titolo abilitativo (permesso di costruzione e/o denuncia di inizio attività) previsto dalle norme, nel rispetto delle disposizioni impartite dal nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione.
4. Tutti i riferimenti alle decorazioni stabili in mosaico effettuate su murature, pavimentazioni ecc, nell'ambito del centro storico, dovranno di norma essere realizzate con materiali naturali in pietra. Materiali diversi, smalti e vetro, potranno essere utilizzati per tutte le altre strutture a carattere precario, provvisorio o rimovibile. Tali interventi, sono soggetti al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme di settore.
5. **disciplina per l'occupazione di suolo pubblico con fioriere e con vasi ornamentali**

a) Finalità

L'occupazione del suolo pubblico, o privato con servitù di uso pubblico, con fioriere e vasi ornamentali è disciplinata dal presente articolo, in conformità ai criteri generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano.

Il presente articolo determina i criteri per l'inserimento ambientale delle fioriere, dei vasi ornamentali e le caratteristiche dei manufatti ammessi in relazione alla zona urbana di inserimento, nonché la documentazione occorrente per il conseguimento del parere degli Uffici competenti e la concessione di suolo pubblico.

b) Criteri generali di collocazione

Le fioriere ed i vasi ornamentali non devono interferire con la viabilità veicolare e **con gli stalli di sosta** non devono ostacolare i flussi pedonali; le essenze vegetali non devono ostacolare, oltre ai flussi pedonali, l'apertura di porte, finestre e vetrine; in modo particolare andranno osservati i seguenti criteri:

- non è consentito installare fioriere o vasi ornamentali in tutte le strade o piazze sprovviste di marciapiede, che non siano a traffico limitato;
- i marciapiedi di strade o piazze non a traffico limitato non possono essere occupati per più di un terzo della larghezza, dovranno rispettare la normativa sulle barriere architettoniche e le disposizioni del Codice della Strada, e non dovranno essere di impedimento alla circolazione pedonale, garantendo sempre una larghezza minima di percorso di almeno mt.1,20
- le fioriere piantumate non devono occultare la segnaletica stradale presente **ed in oltre non possono essere installate negli stalli di sosta ricadenti nelle strade urbane;**
- nelle Zone di tipo A (Ortigia - borgata e zona umbertina) le fioriere ed i vasi ornamentali sono consentiti esclusivamente a parete;
- nel resto del Territorio sono consentiti anche vasi ornamentali e fioriere in posizione esterna, a condizione che non contrastino con le disposizioni del Codice della Strada.

Non è ammesso l'impiego di fioriere o vasi ornamentali per la dissuasione del traffico, per impedire la sosta, o per altri fini che non siano quelli di contribuire all'arredo verde ed al decoro dell'ambiente urbano.

c) Criteri generali di realizzazione

Dovranno essere adottate soluzioni omogenee sia per le fioriere che per l'impianto vegetale; l'unitarietà andrà realizzata per piazza o strada (o più strade) nelle Zone di tipo A, ed almeno per isolato nel resto del Territorio.

L'installazione di fioriere e vasi ornamentali potrà essere autorizzata unicamente dietro presentazione di un progetto unitario da parte di tutti i titolari di esercizi pubblici e attività commerciali e/o di privati cittadini della medesima piazza o strada (o più strade) per quanto riguarda Zone di tipo A, e almeno del medesimo isolato per quanto riguarda il resto del Territorio;

il progetto unitario dovrà prevedere anche le essenze vegetali da porre a dimora.

L'installazione di singole fioriere o vasi ornamentali è soggetta a comunicazione, a condizione che avvenga esclusivamente nelle zone in cui è stato già autorizzato un progetto unitario di cui al comma precedente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di redigere e fornire progetti che prevedano l'impiego di tipologie specifiche nelle differenti Zone urbane.

Nel Centro storico (Isola di Ortigia) la richiesta di installare fioriere e vasi ornamentali in zone non ancora regolamentate con progetti unitari, potrà essere valutata ed autorizzata dagli Uffici competenti.

d) Vincoli

In presenza di specifici vincoli di legge occorre il preventivo nulla osta degli enti interessati.

In presenza di vincoli di tutela monumentale è necessario ottenere il preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici competente per territorio.

8.4 Cassonetti di raccolta rifiuti o indumenti, parcometri, transenne parapedonali e dissuasori di sosta, cartelli planimetrici informativi e dissuasori.

1. I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, o altro genere di raccolta, possono essere collocati su tutto l'ambito del territorio comunale, nel rispetto dell'Art. 68 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e

devono essere segnalati adeguatamente con pannelli in pellicola rifrangente. Devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. Sulle aree pedonali possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale di ml. 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml. 0,90.

2. La loro sistemazione, ed eventuali spostamenti, dovrà sempre tenere in considerazione, oltre che la funzionalità del servizio di conferimento e raccolta rifiuti, anche la corretta collocazione in ordine al decoro di piazze, strade e percorsi porticati e il rispetto degli edifici di pregio storico architettonico. Dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare sistemi di occultamento o mascheramento dei cassonetti, anche tramite la realizzazione di "isole ecologiche".
3. L'installazione di colonnine per parcometri dovrà sempre garantire la percorribilità pedonale dei marciapiedi mantenendo una larghezza minima di percorso di ml.1,20 o, solo per brevi tratti, di ml.0,90. Si dovrà evitare il posizionamento in corrispondenza di edifici sottoposti a vincolo monumentale in materia di beni culturali e ambientali e, in generale, al centro delle facciate.
4. E' consentita l'installazione di transenne parapedonali e dissuasori di sosta nel rispetto del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Sono consentiti unicamente elementi in ghisa, ferro, acciaio inox o acciaio corten, colonnine in materiale lapideo. Non è ammessa l'installazione di transenne parapedonali e dissuasori con apposizione di messaggi pubblicitari. L'installazione di questi manufatti e' subordinata alla presentazione di una proposta della tipologia di transenna o dissuasore, dell'elenco e dalla documentazione fotografica dei siti di installazione, che sarà valutata dagli uffici competenti, e subordinata a stipula di contratto di occupazione suolo, nel caso di installazioni per uso privato, o regolata da apposita convenzione nel caso la richiesta sia presentata da ditta.
5. L'installazione di cartelli planimetrici informativi a servizio di utenti è consentita purché previsti in un progetto unitario, soggetto al rilascio abilitativo previsto dalle norme e regolata da apposita convenzione. E' consentito utilizzare strutture di supporto che potranno richiamare con inseriti, alcuni elementi decorativi. I cartelli, dovranno avere caratteristiche idonee in funzione all'ambiente di inserimento, non dovranno essere affissi a muro, ma utilizzare un supporto autonomo, non potranno essere apposti in corrispondenza o prossimità di edifici vincolati e tutelati ai sensi di legge. Non è ammessa l'esposizione di pannelli planimetrici abbinati a messaggi pubblicitari.

8.5 Panche e cestini porta rifiuti.

1. Panche e cestini porta rifiuti possono essere collocati su tutto l'ambito del Territorio Comunale, nel rispetto dell'art. 68 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. Devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata o nelle zone pedonali e negli ambiti di passaggio dei mezzi pubblici e di soccorso in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, tenendo conto della sicurezza stradale, della visibilità degli incroci e degli accessi carrai e della scorrevolezza dei flussi di traffico. Sulle aree pedonali possono essere collocati solo se l'installazione garantisce un passaggio pedonale di ml. 1,20 o, solo per brevi tratti, di ml. 0,90.

2. Si dovrà evitare il posizionamento in corrispondenza di edifici sottoposti a vincolo monumentale in materia di beni culturali e ambientali e, in generale, al centro delle facciate.
3. Nella scelta delle panche e cestini porta rifiuti dovranno essere utilizzati materiali quali ferro, ghisa, rame, acciaio corten, plastica riciclata, materiali lapidei e finiture nei colori bruniti o canna di fucile. Il disegno e la tipologia dei manufatti devono ben inserirsi nel contesto urbano e mantenere caratteristiche omogenee per tipologia e colore; non devono essere di interferenza prospettica con edifici di interesse architettonico o monumentale.

Art. 9 - INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI

9.1 Norme generali.

1. L'esposizione di cartelli pubblicitari, striscioni stradali, locandine, stendardi e altri mezzi pubblicitari in generale così come l'esposizione delle insegne di esercizio commerciale e delle targhe professionali è soggetta ad approvazione di specifico progetto da parte del Settore Fiscalità Locale, nel rispetto delle Norme di Attuazione dei rispettivi ambiti del Piano Particolareggiato del Centro storico e del Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

9.2 Insegne e vetrofanie.

2. Le insegne di esercizio, luminose e non, dovranno prioritariamente trovare collocazione entro il "fornice" delle vetrine, assumendo un andamento complanare al piano della facciata. Sempre in tali ambiti, e solo nel caso in cui l'intero edificio ospiti la medesima attività (es. edificio direzionale o commerciale, istituto bancario, ecc.), sarà consentito il posizionamento sulla facciata di insegne a lettere scatolate, luminose e non, di altezza max. di cm. 60, realizzate in materiali naturali (ottone, bronzo, rame, acciaio corten), posizionate in modo compatibile con la valenza architettonica della facciata. Non sono ammesse insegne sul coronamento degli edifici. Per motivi di carattere estetico, architettonico o tecnico è ammessa la possibilità di presentare soluzioni alternative ai suddetti criteri. L'illuminazione delle insegne non dotate di luce propria dovrà avvenire dall'alto verso il basso.
3. Non è consentita l'applicazione di insegne a cassonetto che occultino ringhiere, inferriate o ferro battuti poste nel lunotto sopra vani di porta, di finestra, di portoni o di vetrine, né è possibile apporre insegne alle catene dei portici. Sono ammesse insegne a bandiera non luminose che individuino luoghi e attività di interesse pubblico quali pronto soccorso, farmacia, polizia e carabinieri, purché siano compatibili per forma e materiali proposti alla valenza architettonica dell'edificio, non siano in contrasto con la visuale prospettica della via e non creino inquinamento visivo. Tali insegne non potranno superare le dimensioni previste dal regolamento comunale vigente.
4. L'applicazione di scritte adesive ad eccezioni delle insegne d'esercizio, esposte nelle vetrine dei locali purché attinenti all'attività in essa esercitata e non superino, nel loro insieme la dimensione massima di 500 cmq. per ciascuna vetrina, non necessita di atto autorizzativo. fatto salvo il pagamento

dell'imposta comunale di pubblicità, ed eventuale parere da parte della locale soprintendenza per le zone sottoposte a vincolo.

9.3 Preinsegne.

1. Non e' consentito l'installazione di preinsegne indicanti punti di vendita di "interesse privato" (uffici privati, pubblici esercizi, negozi ed esercizi commerciali).

9.4 Segnali turistici e di territorio.

1. E' consentita l'installazione di segnali stradali di indicazione urbana di pubblico interesse ai sensi dell'art. 134 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (segnali di indicazione turistica, industriale, artigianale, commerciale, alberghiera, di territorio etc.), nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione, e del piano Generale degli Impianti Pubblicitari Vigente.

Art. 10 - TOPONOMASTICA E SEGNALETICA

10.1 Prescrizioni.

1. L'Amministrazione Comunale può, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, applicare o fare applicare sul fronte delle costruzioni:
 - targhe contenenti le indicazioni dei nomi assegnati alle aree pubbliche;
 - piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti etc.;
 - mensole, ganci, condutture per la pubblica illuminazione, e per i servizi di trasporto pubblico;
 - sostegni per i fili conduttori elettrici;
 - impianti di videosorveglianza;Le targhe delle vie, le piastrine, i capisaldi, sopra indicati non devono in alcun modo essere sottratti alla pubblica vista, dovranno essere utilizzati materiali lapideo del territorio (pietra bianca).
2. I cartelli per segnalazioni stradali, le targhe relative ai pubblici servizi, i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto, gli apparecchi semaforici dovranno essere collocati su appositi pali e non dovranno, per quanto possibile, interessare direttamente i prospetti delle costruzioni.
3. L'installazione di quanto sopra elencato non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. Dovrà pertanto essere sollevata di almeno mt. 2,10. dal suolo pubblico.
4. Il proprietario, prima di iniziare qualsiasi lavoro nella parte di un fabbricato alla quale sia apposto uno degli apparecchi o indicatori di cui ai comma precedenti, deve darne avviso al Sindaco o all'ente interessato che prescrivono, nel più breve tempo possibile, le cautele del caso.
5. La manutenzione degli oggetti elencati nel presente articolo, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o privati installatori.
6. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al presente articolo possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni

stesse e dell'ambiente e previa autorizzazione, se dovuta, della Soprintendenza per i Beni Artistici ed Architettonici.

Art. 11 - DECORO DEI FABBRICATI E DELLE AREE CONTIGUE

1. I proprietari e/o i titolari di diritti reali di godimento delle aree private ad uso comune esterne ai fabbricati e visibili dalla pubblica via sono tenuti a mantenerle in buono stato di ordine, decoro e pulizia, evitando il deposito nelle stesse di apparecchiature e/o attrezzature di vario genere in cattivo stato di manutenzione e/o comunque, il relativo stoccaggio per periodi superiori a quelli strettamente necessari allo smaltimento.
2. Le aree di cui sopra devono essere inoltre libere da piante infestanti e sterpaglie o da qualsiasi materiale di scarto putrescibile o non, tali da comportare la proliferazione di animali che possano apportare inconvenienti igienico sanitari.
3. Gli spazi prospettanti e/o prospicienti il suolo pubblico, ed in particolare gli spazi antistanti esercizi commerciali, pubblici esercizi o luoghi comunque frequentati dal pubblico, devono essere tenuti in perfette condizioni di ordine e pulizia; i proprietario detentori a qualsiasi titolo di tali spazi sono tenuti alla rimozione di oggetti, scritte e affissioni o quant'altro possa deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità, ancorché apportati da terzi estranei.
4. Qualunque soggetto proceda con lo spazzamento e/o il lavaggio dei marciapiedi e/o porticati front istanti le proprie residenze o attività deve utilizzare modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti ed i relativi scarti non devono essere riversati sulla pubblica via o gettati nei pozzetti stradali.
5. I proprietari e/o i titolari di diritti reali di godimento di fabbricati prospicienti la pubblica via o, comunque, dalla stessa visibili, sono tenuti a provvedere alla pulizia delle superfici esterne fatte oggetto di imbrattamento, ancorché da parte di terzi.
6. Nel caso particolare in cui le scritte rechino contenuti offensivi o discriminanti delle libertà razziali, etniche, culturali, religiose, o comunque tali per cui venga disposto, da parte dell'Autorità di Pubblica sicurezza, un pronto intervento di rimozione, l'Amministrazione comunale procederà, nell'immediato, ad adottare le più opportune misure provvisoriale occultando tali scritte, riservandosi, con successivo provvedimento, di ordinare alla proprietà di provvedere alla relativa pulizia secondo quanto disposto ai commi precedenti.

Art. 12 - IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO IN ESTERNO

1. all'interno dell'ambito del Centro Storico (Ortigia, zona Umbertina e Borgata) sono vietate le **nuove** installazioni delle unità esterne degli impianti di condizionamento (unità condensanti - compressori) sui prospetti principali e sulle facciate degli edifici visibili dalla pubblica via o prospettanti spazi di verde pubblico. L'installazione potrà essere effettuata nei cavedi e nelle porzioni delle coperture non visibili dalla strada pubblica o non prospettanti spazi pubblici, previa autorizzazione degli enti preposti.
2. Sui prospetti principali, posteriori e nelle corti interne dei fabbricati del Centro Storico, è comunque ammessa l'installazione di unità esterne esclusivamente all'interno delle bucatore esistenti, purché opportunamente mascherate. E' pure

ammessa l'installazione entro i balconi o terrazze eliminando o minimizzandone l'impatto visivo, previa autorizzazione degli enti preposti.

3. gli impianti di condizionamento esistenti all'interno dell'ambito del Centro Storico e non conforme al presente regolamento, dovranno adeguarsi, non appena l'unità immobiliare o l'intero edificio, saranno sottoposti ad intervento edilizio (ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo).
4. **restano salvi i casi in cui non sia possibile ottemperare a quanto sopra descritto**

Art.13 - APPARECCHI DI RICEZIONE DEL SEGNALE RADIOTELEVISIVO TERRESTRE E SATELLITARE E IMPIANTI TECNOLOGICI

13.1 apparecchi di ricezione

1. In attuazione a quanto disposto dall'art. 3 comma 13 della legge n. 249 del 31/07/1997, si ritiene opportuno disciplinare le modalità di installazione delle antenne paraboliche satellitari conciliando la libertà d'informazione dei singoli cittadini con l'interesse pubblico di tutela dell'immagine decorosa e ordinata della città.
2. Nel caso di nuova costruzione, ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di un fabbricato costituito da più unità immobiliari, è obbligatoria la centralizzazione degli impianti per la ricezione dei segnali TV terrestri e satellitari, ovvero, nel caso in cui non se ne preveda l'immediata installazione, la sola predisposizione centralizzata di detti impianti (intesa come l'insieme di opere impiantistiche che consentano in futuro l'installazione senza ulteriori e rilevanti interventi edilizi).
3. Nel caso di ristrutturazione edilizia e restauro o risanamento conservativo di una singola unità immobiliare facente parte di un fabbricato costituito da più unità immobiliari non soggette invece a ristrutturazione complessiva, è obbligatoria la sola predisposizione impiantistica alla centralizzazione per l'unità di competenza.
4. Sono vietate le installazioni di apparati di ricezione radiotelevisiva su balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini, cortili e sui lati esterni delle pareti perimetrali degli edifici.
5. Gli apparati di ricezione radiotelevisiva dovranno essere collocati sulla copertura degli edifici, possibilmente sul lato opposto alla pubblica via, in modo che non risultino visibili dal piano strada. Qualora questa soluzione non fosse tecnicamente possibile, gli apparati devono essere posizionati ad una distanza dal filo di gronda, o dal parapetto del terrazzo di copertura, tale da renderli non visibili dal piano strada.
6. Gli apparati di ricezione devono essere delle minori dimensioni possibili, compatibilmente con le necessità di ricezione, e preferibilmente con una colorazione capace di mimetizzarsi con il manto di copertura. Le strutture di sostegno devono essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo sicuro, e, ove necessario, controventate. Sulle facciate visibili da strade o spazi pubblici è consentito il passaggio di cavi solo se installati in modo che non risultino visibili, ovvero che siano adeguatamente mimetizzati.

13.2 Volumi tecnici.

1. Sono vietati volumi tecnici di impianti di aziende erogatrici di pubblici servizi e dei privati, la cui collocazione comprometta visuali rilevanti dal punto di vista storico-ambientale, la sicurezza del traffico meccanico e il movimento dei pedoni.
2. Tali impianti, se posizionati in aree di pubblica circolazione, dovranno essere possibilmente collocati in rientranze di muri o nicchie o recinzioni o in sottosuolo, e dovranno garantire il libero transito dei pedoni lasciando uno spazio di circolazione di almeno ml.1,20 o, solo per brevi tratti, di ml.0,90. Se incassati nelle facciate degli edifici, dovranno essere rifiniti dello stesso colore delle facciate o occultati con portelle o griglie di ferro, rame, acciaio corten e finiture nei colori bruniti o canna di fucile, se coerenti con la composizione della facciata.

13.3 Impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari).

1. Per quanto riguarda gli impianti ad energia solare (fotovoltaici e pannelli solari) si introduce il principio che insieme agli aspetti di tutela si deve valutare anche l'interesse pubblico generato dal risparmio energetico e dalla conseguente riduzione dell'inquinamento.
2. Gli impianti ad energia solare sono ammessi su tutti gli edifici, ad esclusione degli impianti fotovoltaici sulle coperture a falde nel centro storico di Ortigia. Per gli edifici sottoposti a Vincolo di valore storico architettonico e testimoniale, l'utilizzo di impianti ad energia solare sono soggetti a normale procedimento autorizzativo comunale e devono essere sottoposti ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. al Nulla Osta da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. Competente.
3. Nel Centro Storico (zona umbertina, borgata) e nelle aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, al fine di contemperare il rispetto della norma energetica con la tutela dei valori paesaggistici e, ferma restando la necessità dell'Autorizzazione Paesaggistica ed Ambientale, i pannelli solari termici e/o fotovoltaici installati sulle coperture inclinate debbano essere posizionati in parallelo con la falda di copertura ed essere realizzati con superfici scure, non riflettenti in modo che l'impatto visivo sia assimilabile ai lucernari; al fine di minimizzare l'impatto cromatico e visivo, gli elementi degli impianti ad energia solare dovranno essere perfettamente integrati nella copertura, complanari ad essa e sostitutivi del manto ricorrendo alla migliore tecnologia disponibile; la superficie occupata dagli impianti non può superare il 40% della superficie della falda interessata; non è consentita l'installazione di serbatoi di accumulo che dovranno essere posizionati in sottostanti locali coperti.
4. E' consentito l'inserimento di impianti ad energia solare sulle coperture nei limiti del 40% della superficie di ciascuna falda se prospicienti gli spazi pubblici, ad esclusione di quelli fronteggianti le vie principali del del centro storico (zona umbertina, borgata), Per tali interventi è richiesta la Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla locale Soprintendenza e al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme.
5. Nel caso di edifici con copertura piana, i pannelli solari termici e fotovoltaici e i loro componenti potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, curandone comunque l'installazione nella parte centrale della copertura, o comunque in

quella meno visibile dal piano stradale sottostante, evitando l'ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.

6. L'installazione ed il collocamento di pannelli solari o fotovoltaici su edifici vincolati è ammessa, entro i limiti sopra elencati, previo nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Artistici ed Architettonici.
7. Il collocamento di pannelli fotovoltaici, non in falda, all'interno di corti, cortili, giardini, aree verdi private è soggetto al rilascio del titolo abilitativo previsto dalle norme. Le strutture di supporto dovranno essere realizzate in ferro, ghisa o legno. Tali manufatti non potranno sporgere oltre il limite superiore dell'area recinzione, non dovranno essere visibili dalla pubblica via e saranno ammessi nei limiti del 40/% di superficie della falda prospiciente l'area scoperta.

13.4 Caldaie murali.

1. Nell'ambito del Centro Storico (Ortigia, zona Umbertina e Borgata) è vietata l'installazione di caldaie murali sui fronti degli edifici e sulle falde delle coperture direttamente prospicienti gli spazi pubblici ancorché schermate da pannellature e setti murari. L'installazione di caldaie murali sugli altri fronti degli edifici è consentita qualora vengano sfruttati elementi strutturali o architettonici della facciata o vengano inseriti in nicchie che ne riducano l'impatto visivo e vengano mascherati con pannelli o griglie del colore della facciata
2. le caldaie murali esistenti all'interno dell'ambito del Centro Storico e non conforme al presente regolamento, dovranno adeguarsi, non appena l'unità immobiliare o l'intero edificio, saranno sottoposti ad intervento edilizio (ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo).
3. **restano salvi i casi in cui non sia possibile ottemperare a quanto sopra descritto**

Art. 14 CANTIERI EDILI E ATTIVITA' DI TRASPORTO DI MATERIALI

1. Chiunque occupi con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l'area e a restituirla, al termine dell'occupazione, perfettamente pulita e sgombra da materiali di scarto e/o rifiuti di qualsiasi tipo, nonché a ricostituire il manto stradale eventualmente danneggiato e a farsi carico anche della pulitura delle strade pubbliche adiacenti.
2. Chiunque effettui operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
3. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione (terra, detriti, sostanze in polvere etc.) deve essere effettuato con automezzi opportunamente coperti.
4. In caso di inosservanza, il trasportatore e il committente della merce devono provvedere a propria cura e spese alla suddetta pulizia.
5. In caso di inadempienza la pulizia viene effettuata direttamente dall'ente e/o società concessionaria del servizio di nettezza urbana, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti del soggetto responsabile.

Art. 15 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NON INGOMBRANTI

Ad integrazione e migliore specificazione del Regolamento del Servizio di Igiene Urbana vigente, si prevede l'osservanza delle seguenti disposizioni:

1. E' vietato abbandonare rifiuti su terreni e aree pubbliche che non siano specificamente destinati a tale scopo. Integra la fattispecie dell'abbandono di rifiuti anche il deposito di materiale nelle aree immediatamente adiacenti ai contenitori dei rifiuti solidi urbani e della raccolta differenziata.
2. Nel caso di interventi di riqualificazione viaria, di nuovi Piani Integrati di Intervento, Piani di recupero, lottizzazione etc. e/o nell'ambito di opere di urbanizzazione, devono essere previsti adeguati spazi per posizionare i contenitori dei rifiuti, opportunamente adattati al contesto urbano.
3. E' vietato conferire materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti differenziati; il relativo recupero/smaltimento deve avvenire presso impianti autorizzati.

Art. 16 ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

1. Al fine di mantenere l'ordine e la pulizia del suolo urbano, è vietato distribuire manifesti e volantini a mano o mediante l'utilizzo di tavolini o altre attrezzature, nonché con l'apposizione degli stessi sui veicoli in sosta su area pubblica, tali da riversarsi inevitabilmente a terra.
I volantini a carattere elettorale, politico, sindacale o comunque esposti in occasione di campagne di sensibilizzazione, manifestazioni o altri eventi devono essere espressamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al comma precedente sono a carico dell'intestatario della pubblicità.

Art. 17 CONDUZIONE DI ANIMALI

1. Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che sporchino il medesimo, munendosi a tal fine di adeguata attrezzatura per l'immediata raccolta e rimozione dei relativi escrementi. La presente disposizione non trova applicazione per isoggetti non vedenti con cani guida.
2. Nei luoghi pubblici, o comunque aperti al pubblico transito, gli animali devono essere opportunamente tenuti in custodia, mediante guinzaglio, o altro idoneo sistema, e qualora gli stessi possano arrecare danni, disturbo, o comunque spavento, deve essere fatto ricorso ad eventuali museruole o gabbie, fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà delle stesse nei casi espressamente previsti da disposizioni normative di ordine superiore. Sono esclusi dalle presenti disposizioni i cani di accompagnamento ad ipovedenti e quelli in dotazione alle Forze Armate, Corpi di Polizia, Protezione Civile, Vigili del Fuoco etc.
3. E' altresì vietato lasciare abbeverare gli animali direttamente all'erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.

Art. 18 AZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA NIDIFICAZIONE E DELLA SOSTA DEI COLOMBI URBANI

1. Negli edifici che possiedono caratteristiche architettoniche in grado di permettere l'insediamento di coppie nidificanti di colombi urbani (ad esempio sottotetti, torri campanarie, anfratti e buchi nei manufatti, fori pontieri, ecc..) è necessario occludere l'accesso ai siti al fine di evitare la generazione o l'incremento delle colonie.

La chiusura deve essere realizzata nel rispetto delle caratteristiche estetiche e architettoniche dei manufatti, mediante l'impiego di vere e proprie opere murarie (chiusura di finestre o applicazione di vetri) oppure mediante l'utilizzo di reti metalliche o di materiale plastico.

L'occlusione deve essere realizzata per tutte le cavità di diametro superiore a 5-6 cm. Nel caso si verificasse la presenza di altre specie ornitiche che utilizzano lo stesso rifugio per la nidificazione o lo svernamento, si deve garantire un foro sulla parte bassa dell'occlusione della dimensione di 5x3 cm. dove fossero già presenti colonie di colombi urbani, prima di procedere alla muratura, è necessario fare uscire tutte le unità e pulire accuratamente i locali. Nel caso fossero presenti nidi occupati da piccoli è necessario attendere l'involto prima di procedere all'allontanamento e alla muratura.

2. Negli edifici ove è documentata la presenza di piccioni su davanzali, cornicioni, grondaie, capitelli o qualunque oggetto esterno è necessario provvedere all'installazione di dissuasori idonei preferibilmente perpendicolari alla base e con punte arrotondate, procedendo anche alla rimozione di escrementi dagli edifici di pertinenza, nonché provvedere a successivi e accurati interventi di pulizia ed eventuale disinfestazione.
3. E' fatto divieto, in tutti i luoghi pubblici, di somministrare qualunque tipo di alimento ad uccelli selvatici e in particolare a colombi urbani presenti allo stato libero sul territorio comunale.

Art 19 COSTA E FASCIA DI MARE

1. Definizione: la costa e la fascia di mare antistante rappresentano l'essenza stessa del paese: la deturpazione della costa e l'inquinamento del mare equivalgono alla perdita dell'identità storica, culturale e ambientale. Salvaguardia e promozione sono pertanto non solo le finalità principali ma anche gli strumenti irrinunciabili per uno sviluppo equilibrato e compatibile.
2. Campo di applicazione: tutti gli interventi sulla linea di costa per una profondità di centocinquanta metri dalla linea di battigia e sulla fascia di mare per una profondità di 500 metri dalla costa i requisiti ambientali possono intendersi soddisfatti se si raggiungono i seguenti obiettivi:
costa libera sul mare: i tratti di costa naturale (sia rocciosa che sabbiosa) con contatto diretto con il mare vanno salvaguardati e riqualificati con interventi di: eliminazione di elementi di inquinamento (baracche abusive, scarichi di rifiuti solidi e di liquami, depositi, impianti in disuso, cartelli ed insegne sovradimensionati, ecc.); pulizia e ripascimento delle spiagge. La manutenzione e il controllo continuo sono esercitati dal Comune e possono essere affidati ai concessionari del suolo demaniale. Sono consentite solo le attività della balneazione, dell'attracco temporaneo di natanti o della elioterapia nei tratti consentiti dall'Autorità demaniale. E' consentita la realizzazione di strutture esclusivamente con elementi smontabili per l'attività balneare nel solo periodo estivo (passerelle, chioschi, pontili mobili) nonché le attività temporanee di spettacolo e tempo libero, sulla base di un progetto unitario di compatibilità ambientale che garantisca l'assoluta salvaguardia dei luoghi.
3. fascia di mare: nella fascia di mare è vietato realizzare e impiantare strutture di qualsiasi natura anche se temporanee, tranne quelle istituite dagli Enti pubblici preposti alla sicurezza, al controllo ed alla vigilanza o a quelle temporanee per le

analisi del mare a cura di istituti universitari o di ricerca pubblici. E' consentito l'ancoraggio temporaneo a corpi non fissi, la balneazione e la pesca. Sono vietati gli scarichi a mare di materiale solido e di liquami di qualsiasi genere.

4. nelle adiacenze della fascia costiera e negli accessi al mare, al fine di consentire la libera fruizione dei cittadini e nell'intento di attuare il concetto della balneazione per tutti, è fatto divieto assoluto di chiudere i passaggi con dissuasori, impedimenti strutturali, cancelli e muri.

Art. 20 CONTRIBUTI PER IL DECORO URBANO

1. Al fine di promuovere nella cittadinanza la cultura del decoro urbano e agevolare gli interventi di cura e di miglioramento dell'immagine della città anche da parte dei privati, l'Amministrazione comunale eroga contributi per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 2 mediante istituzione nel proprio Bilancio di apposito capitolo di spesa "Contributi per il decoro urbano".
2. Il capitolo di spesa annuale prevede l'elargizione di contributi a fondo perduto una tantum, da ripartirsi al 50% nelle due seguenti categorie:
"categoria residenziale": contributo a soggetti privati o enti ed associazioni, a parziale rimborso delle spese per interventi di adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. a), b), c);
"categoria commerciale": contributo a soggetti privati o enti ed associazioni, a parziale rimborso delle spese per interventi di adeguamento alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett. d), e).
3. Per accedere ai contributi di cui al comma precedente, i proprietari e/o legali rappresentanti, devono presentare Al Settore Pianificazione ed Edilizia Privata, apposita domanda redatta su specifico modello appositamente predisposto, unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni ivi espressamente indicate, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 28 febbraio di ogni anno.
4. Le domande vengono esaminate secondo l'ordine di presentazione all'Ufficio Protocollo dell'Ente, e giudicate ammissibili al contributo in relazione alla completezza della documentazione presentata.
5. Il contributo viene corrisposto nella misura del 10% delle spese sostenute nel corso dell'anno solare precedente, e comunque entro il limite massimo di euro 250,00 per singolo immobile/attività commerciale, sino ad esaurimento dei fondi disponibili.
6. Le domande ritenute ammissibili ai contributi di cui sopra, ma escluse dalla relativa assegnazione per esaurimento del fondo disponibile per la categoria di appartenenza, possono accedere ad eventuali residui appartenenti all'altra categoria, ove disponibili.
Non sono ammesse ad assegnazione di contributi più domande corrispondenti ad una singola unità immobiliare o esercizio commerciale, indipendentemente dalla pluralità di quota di proprietà dello stesso e/o alla pluralità di interventi di cui al comma 2.

Art. 21 VIGILANZA

1. Il presente regolamento è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158, comma 2, D.lgs. n. 112 del 31.03.1998 e s.m.i.

2. Sono istituzionalmente deputati a compiere servizio di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, in collaborazione con la società concessionaria del servizio di nettezza urbana:
 - il Corpo di Polizia Locale;
 - gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. delle forze di Polizia dello Stato;
 - il Nucleo di Vigilanza Ambientale;
3. Al fine di contribuire alla tutela del decoro e dell'igiene dell'ambiente urbano, i cittadini possono segnalare eventuali violazioni alle disposizioni del presente regolamento mediante:
 - Posta indirizzata al Settore Pianificazione ed Edilizia Privata, via Brenta 81,96100 Siracusa;
 - Posta indirizzata al Settore Ambiente, Piazza Duomo 96100 Siracusa;
 - telefonando al numero verde **800 055 300**

Art. 22 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO

1. I procedimenti amministrativi avviati per l'accertamento delle violazioni, la contestazione delle stesse e la relativa notifica sono disciplinati dalla Legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 23, ai trasgressori è comunque fatto obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, alla pulitura, al ripristino e, ove necessario, alla totale sostituzione dei manufatti imbrattati e/o danneggiati, secondo le disposizioni ed i tempi che verranno impartiti dall'Amministrazione comunale con apposito provvedimento. In caso d'inerzia provvederà d'ufficio l'Amministrazione comunale addebitando le relative spese al responsabile della violazione.
3. Qualora il fatto comporti altresì danneggiamenti materiali a cose e/o luoghi di proprietà comunale, il trasgressore è tenuto anche al risarcimento dei danni arrecati.
4. Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il trasgressore od altro soggetto obbligato non provveda alla remissione in pristino o la stessa non sia di immediata attuabilità, il Dirigente emetterà apposito provvedimento, ordinando l'esecuzione dei necessari interventi ed assegnando un termine per l'adempimento. Con il medesimo provvedimento verrà dato formale preavviso di esecuzione d'ufficio nel caso in cui l'interessato non vi provveda nel termine assegnato. L'intervento in via sostitutiva verrà disposto con ammenda a diretto carico dell'inadempiente.

Art. 23 SANZIONI

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o più grave illecito amministrativo, ovvero sia comunque sottoposto a diversa disciplina sanzionatoria stabilita da leggi speciali e/o altri regolamenti, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è punita con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative di natura pecuniaria, in funzione della gravità del comportamento e del danno arrecato, secondo le modalità di cui agli articoli 16, e 18 della Legge n. 689/1981.
2. L'entità delle sanzioni è determinata secondo quanto previsto dall'art. 7 bis del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e dall'art. 3 della Legge 94/2009; per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti si richiamano gli artt. 192 e 255 del D.Lgs n. 152/2006 :

Testo di Regolamento con emendamenti approvati dal C.C. Con delibera n.74 del 29 maggio 2014

Articoli	Oggetto	Sanzion e minima	Sanzione massima	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni
2 Comma 3,4, 5, 6	Obiettivi di qualità	50,00	300,00	100,00
3 Comma 1 lett. a)	Comportamenti contrari al decoro urbano	80,00	500,00	160,00
3 Comma 1 lett. a)	Comportamenti contrari al decoro urbano (che determino insozzamento su pubblica via)	500,00	2.000,00	666,67
3 Comma 1 lett. b) c) d)	Comportamenti contrari al decoro urbano	50,00	300,00	100,00
3 comma 2	Comportamenti contrari al decoro urbano	200,00	1.000,00	300,00
4	Fruibilità urbana	25,00	150,00	50,00
11 comma 1 e 5	Decoro dei fabbricati ed aree attigue	80,00	500,00	160,00
11 comma 2, 3, 4	Decoro dei fabbricati ed aree attigue	50,00	300,00	100,00
12	Impianti di condizionamento	80,00	500,00	160,00
13	Apparecchi di ricezione satellitare	80,00	500,00	160,00
14	Cantieri edili e trasporto materiali	80,00	500,00	160,00
15 comma 1	Modalità di conferimenti rifiuti solidi urbani non ingombranti	300,00	3.000,00	600,00
15 comma 3, 4, 5	Modalità di conferimenti rifiuti solidi urbani non ingombranti	80,00	500,00	160,00
16	Attività di Volantinaggio	25,00	150,00	50,00
17	Conduzione di animali	25,00	150,00	50,00
18	Azioni per il contenimento della nidificazione e della sosta dei colombi urbani	50,00	300,00	100,00
22	Mancato adempimento entro termini	25,00	150,00	50,00

3. Nel caso in cui trasgressore non si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, riconosciutagli dal sopraccitato art. 16 della L. n. 689/81, la sanzione sarà determinata dal competente Dirigente in relazione alla gravità della violazione contestata, conformemente ai disposti dell'art. 11 della L. n.689/81 e nel rispetto dei limiti minimi e massimi sopraindicati.

4. I proventi delle somme riscosse saranno iscritti al Capitolo "Sanzioni amministrative per contravvenzioni avverso il decoro urbano" e destinati, Settore Pianificazione ed Edilizia Privata, per il 50% al perseguimento degli obiettivi di qualità di cui all'art.2, comma 1 e per il 50% ai contributi di cui all'art 20.
5. Nei casi previsti dall'art. 20 della L. 689/1981 si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa delle eventuali attrezzature utilizzate per commettere le violazioni indicate nel presente Regolamento.

Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto concerne i comportamenti, gli interventi o attività che riguardano il patrimonio vegetale comunale, pubblico o privato, si rimanda alle specifiche disposizioni del Regolamento su Verde Pubblico Vigente, fermo restando che per gli interventi sui giardini storici e/o alberi monumentali, va acquisita la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai BB.CC.AA. competente.
2. Per quanto riguarda gli interventi ricadenti nella perimetrazione del Parco Archeologico della Neapolis sono singolarmente soggetti a parere di competenza da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. Competente tenendo conto che gli interventi e le destinazioni devono avere per finalità :
 - a) l'eliminazione degli elementi non riconoscibili dalla tradizione storica o non armonizzati nel contesto;
 - b) il recupero delle connotazioni ambientali di testimonianza storica, culturale e tradizionale;

Inoltre:

Per gli edifici soggetti a vincolo ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 devono essere acquisiti i pareri secondo le procedure stabilite dalla legge.

Gli interventi ricadenti in ambito di centro storico sottoposto a tutela paesaggistica e monumentale, gli interventi legati al decoro urbano oltre ad essere sottoposti al normale procedimento autorizzativo comunale devono essere sottoposti ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. al Nulla Osta da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. competente.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi decadute tutte le norme dei regolamenti comunali con esso incompatibili e/o in contrasto, nonché quelle contenute in precedenti ordinanze comunali, autorizzazioni e pareri rilasciati, **fatte salve le autorizzazioni già concesse che comportano rilevanti variazioni di investimenti già effettuati e/o la privazione di servizi ad oggi erogati al cittadino.**
4. **A tal proposito i soggetti che si trovano in difformità a quanto sopra regolamentato dovranno adeguarsi entro centoventi giorni dalla esecutività della deliberazione di adozione del presente regolamento**
5. Per quanto concerne la pulizia ed il decoro delle aree mercato e di quelle occupate da manifestazione e spettacoli itineranti, si rimanda integralmente alle vigenti disposizioni del Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana.
6. **il presente regolamento, nelle sue singole parti e per competenza di settore, costituisce dall'entrata in vigore obiettivo di valutazione per ciascun dirigente di settore anche ai fini dell'assegnazione del premio di risultato e ogni anno, in allegato al bilancio consuntivo, l'Amministrazione presenterà una relazione sugli obiettivi raggiunti in materia di decoro urbano.**

7. Il presente Regolamento, dopo l'approvazione da parte degli Organi Competenti, **entra in vigore, il novantesimo giorno successivo all'esecutività della delibera**

Siracusa ____ giugno 2014